



Informativa per la clientela di studio

del 31.05.2017

Ai gentili Clienti
Loro sedi

OGGETTO: Bonus 80 euro compensabile con home banking

Gentile Cliente,

con la stesura del presente documento informativo intendiamo fornirLe il parere dell'Agenzia delle Entrate in merito alle regole da seguire per la presentazione del Modello F24 per la compensazione del **bonus 80 euro**.

Premessa

Il D.L. n. 50/2017, contenente Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo, pubblicato nella G.U. Serie Generale n. 95 del 24 aprile 2017, in vigore dallo stesso giorno, ha previsto all'articolo 3 diverse modifiche alle compensazioni introdotte dall'articolo 17 del D. Lgs. n. 241/1997.

La repentina entrata in vigore del Decreto Legge ha causato non poche difficoltà ad aziende e professionisti che hanno dovuto rivedere la propria organizzazione dei servizi di pagamento. Ma non solo. L'entrata in vigore delle nuove norme è stata accompagnata da numerosi dubbi e preoccupazioni circa l'obbligo di dover compensare il bonus 80 euro con i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate. Tale obbligo comportava per gli intermediari di dover avvisare i propri clienti (datori di lavoro) dell'impossibilità di poter versare l'F24 in autonomia con il consueto canale dell'home banking, e di affidare tale adempimento al professionista abilitato ad operare sulla piattaforma dell'Amministrazione finanziaria.

La norma

Teniamo ad informarLa che **dal 24 aprile** le deleghe F24 per il pagamento di imposte e contributi dei titolari di partita IVA, contenenti crediti in compensazione relativi a IVA, imposte sui redditi e relative addizionali, ritenute alla fonte, imposte sostitutive delle imposte sul reddito, IRAP e crediti d'imposta da indicare nel Quadro RU della Dichiarazione dei Redditi, **non potranno più essere presentate presso istituti bancari e poste neanche con l'utilizzo del servizio home banking** (servizi bancari con accesso da internet).

OSSERVA - Tale preclusione riguarda anche le deleghe con saldo diverso da zero e dunque con importi da pagare. Sostanzialmente, così come previsto per le compensazioni di crediti IVA superiori a 5 mila euro, la presenza dei crediti in compensazione descritti in precedenza obbliga il contribuente ad avvalersi esclusivamente dei servizi dell'Agenzia delle Entrate.



Dalla suddetta data, dunque, gli unici canali consentiti sono:

1. i canali telematici **dell'Agenzia delle Entrate Entratel o Fisconline**. Occorre essere utenti abilitati ai canali e possedere un conto corrente presso una delle banche convenzionate con l'Agenzia delle Entrate o presso Poste Italiane;
2. un **professionista o un altro soggetto abilitato** quale intermediario dell'Agenzia delle Entrate.

I chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate

Nel frattempo fra gli operatori del settore e le aziende si è creato un certo allarmismo circa l'obbligo di adeguarsi alle suddette norme anche per quel che concerne la compensazione in F24 telematico del bonus 80 euro.

RICORDA - Il credito di imposta di 80 euro mensili spettante ai lavoratori dipendenti, che rispettano determinati limiti retributivi, deve essere recuperato mediante compensazione con proprio codice; è però diverso dagli altri crediti di imposta in quanto la compensazione avviene mensilmente e non deve risultare da una dichiarazione annuale.

Nonostante la nuova norma, relativamente ai crediti di imposta, prevede l'obbligo dell'invio telematico del modello F24, soltanto per quelli da indicare nel Quadro RU della Dichiarazione dei Redditi fra i quali non risulta il Bonus "Renzi", gli operatori del settore sono stati lasciati in balia di una norma poco chiara e che facilmente poteva prestarsi a interpretazioni differenti rispetto alla ratio fornita dal Legislatore stesso.

Alla luce degli ultimi chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate, La informiamo che:

- ↳ **il bonus 80 euro, così come i crediti da 730 sono esclusi dall'utilizzo dei servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate.**

Il bonus, infatti, non risulta tra quelli indicati dal citato articolo 37, comma 49-bis, del Decreto-Legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla Legge 4 agosto 2006, n. 248. Oltremodo presenta caratteristiche di specialità rispetto agli altri crediti di imposta, in quanto il sostituto di imposta svolge un'attività di erogazione del bonus per conto dell'Agenzia delle Entrate.

Le specifichiamo che nel caso del bonus Renzi non ci troviamo di fronte ad imposte ma a qualcosa che è stato già anticipato al contribuente da parte del sostituto d'imposta e che gli viene semplicemente restituito. Quindi **non c'è l'obbligo di passare per i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate.**

Distinti saluti